

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTI PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2004

Si pubblica con cadenza il 10° e il 20° di ogni mese  
Zugliarelli spa, T. Piazza di Roma n. 36/91966

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

##### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2004, n. 843.

Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, articoli da 42 a 46, allegati IV e V.  
Procedure amministrative per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni. Attuazione del D.M. 30 luglio 2003, art. 6

Pag. 4

#### ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

##### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 13 settembre 2004, n. 1503.

Legge 119/2003, D.M. 31 luglio 2003-Preficco supplementare nel settore lattiero. Riconoscimento a primi acquirenti di latte bovino operanti ed aventi sede legale nella Regione Lazio

Pag. 9

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

3 SET. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 3 SET. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: Augello - Gargano - Verzaschi


DELIBERAZIONE N. 843-

**OGGETTO:**

Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, articoli da 42 a 46, allegati IV e V. Procedure amministrative per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni. Attuazione del D.M. 30 luglio 2003 - art. 6.



OGGETTO: Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, articoli da 42 a 46, allegati IV e V. Procedure amministrative per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni. Attuazione del D.M. 30 luglio 2003 - art. 6.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

\* VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24.07.2000 e successive modifiche che fissa talune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30.07.2003, relativo alle "Modalità di applicazione del Reg. CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici", all'art. 6, paragrafo 1, prevede che:

- l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni avviene in stabilimenti riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e comunicano al "Ministero" l'elenco dei soggetti riconosciuti;
- i riconoscimenti concessi precedentemente restano validi fino al 31 luglio 2004.

CONSIDERATO che in applicazione del citato decreto ministeriale, si rende necessario provvedere a disciplinare i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, nonché individuare l'ufficio competente al rilascio dei prescritti "riconoscimenti";

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra rappresentato, è necessario proporre:

- di adottare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, come indicate nell'allegato "A" (composto di n. tre pagine) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di individuare nelle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura le strutture competenti per lo svolgimento della necessaria istruttoria delle domande di riconoscimento avanzate dai soggetti interessati nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;
- di individuare nel Dipartimento Economico e Occupazionale la struttura regionale competente al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva;
- di stabilire che i riconoscimenti potranno essere rilasciati su domanda degli interessati e sulla base delle risultanze delle predette istruttorie, nonché previa verifica dei requisiti riportati nell'allegato "A" (composto di n. tre pagine) del presente provvedimento, da parte delle Aree Decentrate territorialmente competenti;

- di stabilire che copia delle disposizioni adottate, dei riconoscimenti concessi e delle eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale, sono comunicati al Ministero Politiche Agricole e Forestali;

~~RITENUTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;~~  
~~DATO ATTO CHE SONO STATE ESPERITE LE PROCEDURE DI CONCERTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI;~~  
all'unanimità

### DELIBERA

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono interamente riportati:


- di adottare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, come indicate nell'allegato "A" (composto di n. tre pagine) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di individuare nelle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura le strutture competenti per lo svolgimento della necessaria istruttoria delle domande di riconoscimento avanzate dai soggetti interessati nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;
- di individuare nel Dipartimento Economico e Occupazionale la struttura regionale competente al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva;
- di stabilire che i riconoscimenti potranno essere rilasciati su domanda degli interessati e sulla base delle risultanze delle predette istruttorie, nonché previa verifica dei requisiti riportati nell'allegato "A" (composto di n. tre pagine) del presente provvedimento, da parte delle Aree Decentrate territorialmente competenti;
- di stabilire che copia delle eventuali ulteriori disposizioni adottate, dei riconoscimenti concessi e delle eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale, sono comunicati al Ministero Politiche Agricole e Forestali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

6 SET. 2004



**CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI IDONEI ALL'ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI. CRITERI ATTUATIVI DEL D.M. 30 LUGLIO 2003.**

**1. ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI IDONEI ALLA ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI.**

Riconoscimento dello stabilimento

Il soggetto interessato ad ottenere il riconoscimento per l'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, deve presentare domanda, secondo lo **schema 1** allegato, all'Area Decentrata Agricoltura, della Direzione Regionale Agricoltura, territorialmente competente.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

- Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del responsabile legale della Ditta;
- Ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail della ditta;
- Tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ottenuti;
- Ubicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti di elaborazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua;
- Descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti relativi a ciascun impianto di elaborazione (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

- Certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio camerale competente per territorio;
- Certificato di prevenzione degli incendi o nulla-osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- Autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di elaborazione;
- Autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati rettificati;
- Planimetria degli impianti di elaborazione;
- Planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.



**2. NORME PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DURANTE I CINQUE ANNI DI DURATA DEL PROVVEDIMENTO**

- a. La durata del "riconoscimento" è stabilita in cinque anni dalla data di rilascio del provvedimento; la proroga dei riconoscimenti in atto vigenti, è stabilita in cinque anni (31 luglio del 5° anno), salvo quanto previsto dalle norme sotto elencate;
- b. Il mantenimento del "riconoscimento" concesso dalla Regione LAZIO, durante i cinque anni di durata del provvedimento, è subordinato all'invio, da parte dei soggetti riconosciuti, dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento, regolarmente rinnovati e di ogni altro documento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata.

Tali variazioni dovranno formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente alla relativa documentazione, all'Area Decentrata

L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA  
Antonello Iannarilli

Agricoltura, della Direzione Regionale Agricoltura, territorialmente competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso.

- c. I riconoscimenti concessi, anche sulla base del buon esito di ulteriori accertamenti che l'Amministrazione regionale riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di violazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità o rilevanza non consentono, a giudizio dell'Amministrazione regionale, la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.
- d. Il riconoscimento potrà essere, anche sospeso temporaneamente per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari, nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dall'Amministrazione competente.
- e. Per il rinnovo dei riconoscimenti rilasciati, l'interessato deve far pervenire all'Area Decentrata Agricoltura, della Direzione Regionale Agricoltura, territorialmente competente, almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che nulla è variato, ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato, a suo tempo, per il riconoscimento.
- f. Nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento, i soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge.

### 3. ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

- a. La struttura competente al rilascio del riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, nel territorio della Regione Lazio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è il Dipartimento Economico e Occupazionale.
- b. L'Area Decentrata Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura, territorialmente competente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche inerenti i riconoscimenti in atto da prorogare e i nuovi riconoscimenti, verificando la veridicità di quanto dichiarato nelle domande e svolge le attività di controllo previste dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.
- c. La medesima struttura regionale, di cui al punto b, può chiedere eventuale documentazione integrativa che dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della domanda medesima, con il conseguente rigetto della proroga o rilascio del "riconoscimento".
- d. Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale segnala l'avvio del procedimento di revoca temporanea (sospensione) o definitiva agli interessati, i quali entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso della procedura, possono chiedere di essere sentiti, oppure possono fare pervenire all'Ufficio medesimo, memorie scritte inerenti il procedimento.
- e. L'Area 02 della Direzione Regionale Agricoltura notifica agli interessati i relativi atti, detiene e aggiorna l'elenco dei riconoscimenti concessi e le eventuali revoche degli stessi, nonché trasmette i provvedimenti adottati al Ministero Politiche Agricole e Forestali, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale.

### 4. NORME DI CARATTERE GENERALE

- a. Il soggetto riconosciuto idoneo alla elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, dovrà attenersi alle condizioni e modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni, sia per quanto attiene le "**comunicazioni preventive**" che gli "**obblighi del responsabile**", indicati nell'**allegato 5** al Decreto Ministeriale 30 luglio 2003.
- b. Resta di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la tenuta dell'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base degli atti regionali.

~~c. I riconoscimenti concessi precedentemente sono validi sino al 31 luglio 2004.~~

- ~~d. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.~~

L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA  
Antonio Iannielli

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI IDONEI ALL'ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO  
RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI  
(D.M. 30 luglio 2003)

Alla REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Agricoltura  
Area Decentrata Agricoltura di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a ..... C.F. .... nato/a a  
..... il ..... e residente a ..... Prov. .... (.....)  
via ..... n. .... c.a.p. .... in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta  
..... con sede sociale a  
..... Prov. .... (.....)  
via ..... n. .... P. I.V.A. .... telefono  
..... fax ..... indirizzo posta elettronica.....

CHIEDE

il riconoscimento dello stabilimento alla elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di  
resine scambiatrici di ioni, ai sensi del Reg. CE n. 1622/2000 e del D.M. 30 luglio 2003.

A tal fine dichiara che:

- Le tipologie delle materie prime che si intendono elaborare e i prodotti da ottenere: .....
- Gli impianti di elaborazione sono ubicati a .....
- I depositi di materie prime impiegate sono ubicati a .....

ALLEGA alla presente domanda:

- Descrizione degli impianti di elaborazione e loro potenzialità operativa giornaliera e annua;
- Descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente per territorio ;
- certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di elaborazione;
- autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati rettificati;
- planimetria degli impianti di elaborazione;
- planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.

Data .....

Firma (1)  
.....

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente.

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*

L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA  
Antonello Jannarilli

